

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

**N. 19-10300/2009**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE  
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**

Impresa: **E.M.A.R.C. S.p.A.**  
Stabilimento di: **Chivasso (TO) – Unità 1**  
Sede legale: **viale Piemonte 0/9, 10048 - Vinovo (TO)**  
Sede operativa: **via Caluso n. 50, Chivasso (TO)**  
C.F.: **02187040015**  
Posizione Impresa: **006634 (ex S1014)**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE:**

- la direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la direttiva n. 96/61/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (di seguito abbreviata in IPPC), disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la direttiva 96/61/CE sopracitata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- il termine del 30 ottobre 2007 stabilito dall'art. 5, comma 18, D.Lgs 59/05, è stato sostituito con il termine del 31 marzo 2008 dalla L. 19 dicembre 2007, n. 243 (G.U. 27 dicembre 2007 n.299), conversione del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRefs - *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT - Best Available Techniques*);
- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 02.03.2004, n. 663-358472 del 23.11.2004 e n. 37-13071 del 31/01/2006 è stato approvato il calendario

complessivo per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC.

#### **VISTA:**

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata in data 31/01/2008 (prot. n. 88025) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 (ex art. 4 del D.Lgs. 372/99) dall'Impresa **E.M.A.R.C.** per la propria sede operativa di via Caluso n.50 nel Comune di Chivasso, impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC:
  - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;*

#### **ESAMINATO:**

- la documentazione tecnica acquisita agli atti comprendente le informazioni richieste al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;

#### **CONSIDERATO:**

- gli atti della Conferenza di Servizi tenutasi il 07/10/2008 e convocata ai sensi dell'art.5, comma 10, del D.Lgs. 59/05 con nota del 15/09/2008 (prot. n. 612731);
- il confronto delle tecniche adottate nell'impianto con quelle descritte nei seguenti documenti di riferimento:
  - il *Reference Document on Best Available Techniques for the surface treatment of metals and plastics (BRef)* relativo al settore produttivo in esame adottato dall'IPPC Bureau di Siviglia nel mese di Agosto 2006;
  - la bozza di linea guida ministeriale per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività rientranti nella cat. IPPC 2.6;

#### **ACQUISITO:**

- il parere della Città di Chivasso, Area Edilizia e Territorio – Ufficio Ambiente, ricevuto in data 9/10/2008 (prot. n. 683636);
- il parere della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) ricevuto in data 30/10/2008 (prot. n. 736255);
- copia del Certificato n. AMB 134/A rilasciato in data 27/07/2007 da CERTO s.r.l. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda E.M.A.R.C. S.p.A. ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

#### **RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui l'Impresa **E.M.A.R.C. S.p.A.** è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

Estremi atto	Ente	Data	Oggetto
prot. n° 1840	SMAT	10/01/2008	Autorizzazione allo scarico in fognatura
Domanda voltura da Fiat prot. 10230	Regione Piemonte	Data domanda voltura 01/08/1995	Autorizzazione emissioni in atmosfera DPR 203/88 – camini 1 e 2
prot. n° 9023/22.4	Regione Piemonte	01/06/99	DGR 28-993 punto 3 – Camini 4a e 4b
prot. n° 9024/22.4	Regione Piemonte	01/06/99	DGR 87-2226 – Camini 6, 7,8
prot. n° 50529	Provincia di Torino	20/02/03	DGR 28-993 – Camini 3, 9, 10, 12
prot. n° 187521	Provincia di Torino	16/07/03	DGR 28-993 – Camino 11
prot. n° 18540	Provincia di Torino	23/01/2004	DGR 28-993 punto 3 – Camino 14
prot. n° 155514	Provincia di Torino	30/05/2004	DGR 28-993 punto 3 – Camino 15
prot. n° 225072	Provincia di Torino	10/07/2006	DGR 87-2226 punto 2.2.b – Camino 16
prot. n° 1073534	Provincia di Torino	28/09/07	DGR 87-2226 punto 2.4 – Camini 19,20,21

- il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 5/03/2008;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D.Lgs. 59/05;
- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;

#### VALUTATO CHE:

- dall'analisi dell'attuale situazione impiantistica e gestionale risultante dall'istruttoria, l'attività dell'Impresa prevede opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;

#### RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 59/05, l'Impresa **E.M.A.R.C. S.p.A.** all'esercizio della attività IPPC
  - **codice 2.6** – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>

presso la sede operativa di via Caluso n. 50, nel Comune di Chivasso, con l'osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e valori limite contenuti nel presente provvedimento;

#### VISTO:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;

- il D.Lgs. 112 del 31/03/1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "*Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/1999 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione*";
- il Decreto Interministeriale del 24/04/2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 avente ad oggetto "*Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005*";

#### ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

*visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;*

#### - DETERMINA -

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05, all'Impresa **E.M.A.R.C. S.p.A.** per l'esercizio della attività IPPC
  - **codice 2.6** – *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>* presso la sede operativa di via Caluso n. 50, nel Comune di Chivasso, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/05;
- 2) di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 59/05 nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono riportate anche le frequenze di comunicazione dei dati relativi ai controlli previsti nel piano di monitoraggio e controllo;
- 3) che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/05 il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **sei anni** a decorrere dalla data di emanazione;
- 4) di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui con **cadenza annuale** gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 59/05;

- 5) che ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'Impianto al momento della cessazione definitiva delle attività;
- 6) che il Gestore dell'Impianto è tenuto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli, secondo le modalità comunicate dalla Provincia di Torino;
- 7) che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'Impianto;

### **EVIDENZIA**

- 8) che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- 9) che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- 10) che dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e, in caso di necessità, il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 11) che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- 12) che le eventuali modifiche progettate dell'Impianto successive al presente atto saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/05;
- 13) che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino.

### **DISPONE**

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Chivasso, all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO4 e alla SMAT S.p.A..

*Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.*

Torino, 4 marzo 2009

Il Direttore dell'Area  
Risorse Idriche e Qualità dell'Aria  
Dott. Francesco PAVONE

# ALLEGATO A

## A.1 QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

*Codice attività IPPC: 2.6*

**IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE DI METALLI E MATERIE PLASTICHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROLITICI O CHIMICI QUALORA LE VASCHE DESTINATE AL TRATTAMENTO UTILIZZATE ABBIANO UN VOLUME SUPERIORE A 30 M<sup>3</sup>**

L'impresa E.M.A.R.C. svolge attività di lavorazioni meccaniche a freddo, assemblaggio, trattamento superficiale e verniciatura di componenti destinati all'industria automobilistica.

Lo stabilimento fa parte del Consorzio Industriale di Chivasso (P.I.CHI.) che fornisce alcuni servizi generali, tra cui in particolare la distribuzione di energia termica ed elettrica e dell'acqua per scopi industriali e domestici.

Le principali fasi lavorative svolte presso l'unità produttiva 1 dello stabilimento di Chivasso sono le seguenti:

- a) Lavorazioni meccaniche a freddo: estrusione, piegatura, stampaggio, foratura delle parti estruse
- b) Sgrassaggio in tunnel presaldatura
- c) Assemblaggio mediante saldatura delle parti estruse
- d) Trattamento di preverniciatura (*attività IPPC 2.6*)
- e) Verniciatura con vernici in polvere
- f) Eventuale ripresa della verniciatura
- g) Applicazione primer, sigillatura, applicazione e montaggio finiture
- h) Collaudo finale

Tra i diversi passaggi sono previsti inoltre verifiche e collaudi sui pezzi lavorati

L'attività IPPC riguarda la fase di trattamento chimico preverniciatura delle ossature in alluminio delle portiere di automobili, che rappresentano solo una parte dei pezzi prodotti presso lo stabilimento.

I trattamenti svolti sono:

- presgrassaggio a spruzzo;
- sgrassaggio a immersione;
- decapaggio;
- passivazione esente cromo;
- conversione chimica esente cromo.

Il volume complessivo delle vasche dedicate ai trattamenti elencati è di 31 m<sup>3</sup>, escluse le vasche di lavaggio.

### Consumi idrici

L'approvvigionamento idrico è fornito dal consorzio P.I.CHI.. L'acqua per gli usi industriali è utilizzata per il lavaggio dei pezzi sulla linea di trattamento preverniciatura e per il reintegro del circuito di raffreddamento a ciclo chiuso delle saldatrici.

### Gestione dei bagni esausti

I bagni di lavaggio sono normalmente smaltiti come rifiuti; in taluni casi possono essere inviati all'impianto di depurazione dove sono dosati insieme alle acque reflue provenienti dalle vasche di lavaggio.

### Gestione dei reflui industriali

Ogni azienda del Consorzio Industriale P.I.CHI. è stata autorizzata in modo indipendente allo scarico in fognatura e ha quindi realizzato un proprio pozzetto fiscale di campionamento.

Lo scarico avviene in fognatura gestita dalla SMAT che convoglia i reflui all'impianto di depurazione finale di Chivasso sito in loc. Arianasso.

### Consumi energetici

L'energia elettrica e termica per i servizi generali è fornita dalla centrale del consorzio P.I.CHI.. Sono presenti generatori di calore a metano per i forni di essiccazione e polimerizzazione delle operazioni di verniciatura.

*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.*

## A.2 CONDIZIONI GENERALI

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
  - a. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
  - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
  - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
  - d. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico e depurazione dei reflui, compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.
  - e. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo sul ciclo delle acque.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs.59/05, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Provincia; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Provincia, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
3. Il Gestore deve comunicare gli esiti dei controlli e dei monitoraggi e inviare le comunicazioni e relazioni richieste secondo il calendario riportato al **punto A.8**.

## A.3 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Nel caso di malfunzionamenti o avarie degli impianti di depurazione delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve garantire procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità. Qualora l'evento possa influire sullo scarico in fognatura, deve essere dato immediato avviso al Gestore del Servizio Idrico Integrato al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso. Entro le otto ore successive il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'ARPA sulle ragioni tecniche e/o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'anomalia, gli interventi occorrenti o messi in atto per la sua risoluzione e la relativa tempistica.
2. Qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso delle fasi di avviamento ed arresto delle attività dello stabilimento o per interventi di manutenzione programmati, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato una deroga a detti limiti ove sia consentito dalla normativa vigente in materia di acque.



3. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.

## A.4 EMISSIONI NELLE ACQUE

### QUADRO EMISSIONI IN ACQUE

I reflui industriali provengono dalla linea di trattamento superficiale e sono costituiti dalle acque di lavaggio acide e basiche a cui possono essere miscelati in taluni casi anche i bagni di trattamento esausti. Tutti i reflui sono sottoposti a depurazione e successivamente scaricati in fognatura. Le acque di raffreddamento sono riciclate e non vengono scaricate.

Lo scarico è effettuato in pubblica fognatura. Prima dello scarico i reflui sono depurati in un impianto chimico fisico mediante i seguenti processi principali:

- neutralizzazione;
- precipitazione e flocculazione;
- sedimentazione;
- filtrazione su colonne a quarzite e carbone attivo.

**Tabella 1: Descrizione del punto di emissione in acqua**

<b>Tipologia di scarico</b>	industriale
<b>Provenienza</b>	impianto di depurazione dei bagni di lavaggio
<b>Modalità di scarico</b>	continua durante il processo produttivo
<b>Sistema di depurazione</b>	impianto chimico-fisico
<b>Destinazione</b>	fognatura pubblica
<b>Portata di scarico massima</b>	6 m <sup>3</sup> /h
<b>Portata media di scarico</b>	4,5 m <sup>3</sup> /h
<b>Richiesto contatore allo scarico</b>	SI

#### A.4.1 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI CONTROLLO

1. Il gestore dell'impianto deve rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione allo scarico finale in **fognatura**, fissati dalla Tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
2. È fatto assoluto divieto di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Tutte le vasche, i reattori e i serbatoi di stoccaggio e il percorso delle tubazioni della rete idrica di adduzione e di scarico dell'Azienda devono essere identificati mediante opportuna simbologia o cartellonistica. Devono essere sempre presenti in Azienda lo schema dell'impianto di depurazione reflui riportante la sequenza dei trattamenti e la planimetria dello stabilimento con la posizione e la denominazione delle linee di trattamento superficiale, delle vasche e dei reattori dell'impianto di depurazione reflui e la rete idrica di adduzione e di scarico.

4. A partire dal **2009** devono essere misurati o calcolati sulla base delle differenze tra volumi comunque misurati, i consumi di acqua destinati agli usi di processo, ivi compresi i volumi di acqua derivanti dal ricircolo interno quando previsto e dal ricircolo delle acque del circuito di raffreddamento; devono inoltre essere misurati i volumi di acque reflue industriali scaricate in fognatura. Tale prescrizione integra e non sostituisce gli attuali obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale e dal regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato di comunicare i dati relativi ai prelievi idrici e agli scarichi in fognatura ai fini della contabilizzazione dei relativi canoni e tariffe.
5. Deve essere aggiornato lo schema della rete idrica indicando la posizione dei contatori dei volumi di acqua installati in ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto precedente.
6. Devono essere preventivamente comunicati alla Provincia di Torino e al Gestore del Servizio Idrico Integrato eventuali modifiche della rete idrica interna e/o del ciclo produttivo che comportino variazioni della qualità o un aumento della portata dello scarico.
7. L'impianto di depurazione e la relativa strumentazione di misura e controllo, compresi i misuratori totalizzatori del volume delle acque, devono essere oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione. Gli strumenti di misura utilizzati per le misure richieste al punto 4 devono essere sempre sigillati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
8. Deve essere eseguito con **periodicità annuale** l'autocontrollo dello scarico proveniente dai bagni di trattamento superficiale mediante il campionamento e l'analisi, da parte di un tecnico abilitato, dei reflui industriali nel punto di scarico finale in rete fognaria per i parametri riportati in **Tabella 2**. Le analisi allo scarico devono essere effettuate su un campione medio composito prelevato nell'arco di tre ore, secondo le metodiche definite nel manuale "*Metodi analitici per le acque*" pubblicato dall'APAT. Per la composizione del campione medio deve essere descritta la frequenza di campionamento adottata. Il prelievo dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento delle linee produttive.

**Tabella 2: Reflui industriali – Parametri soggetti ad autocontrollo annuale**

Parametri	
<i>Rif. tab.3 all. V della parte Terza al D.Lgs 152/06</i>	
-	Conducibilità
1	pH
8	COD
9	Alluminio
14	Cromo totale
16	Ferro
19	Nichel
20	Piombo
21	Rame
24	Zinco
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )
30	Cloruri

Parametri	
<i>Rif. tab.3 all. V della parte Terza al D.Lgs 152/06</i>	
31	Fluoruri
32	Fosforo totale (come P)
33	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )
34	Azoto nitroso (come N)
35	Azoto nitrico (come N)
36	Grassi e olii animali / vegetali
37	Idrocarburi totali
40	Solventi organici aromatici
42	Tensioattivi totali

#### A.4.2 REFLUI INDUSTRIALI: PIANO DI MONITORAGGIO

Il piano di monitoraggio deve permettere all'azienda di verificare il proprio grado di efficienza mediante il confronto coi parametri di valutazione forniti dalle BRefs comunitarie. Gli strumenti individuati sono quelli necessari al fine di impostare un bilancio di massa, come previsto dal BRef sul monitoraggio "*General Principles of Monitoring*", e a valutare i consumi specifici. Il monitoraggio deve in primo luogo essere utile all'Azienda, che potrà approfondire e migliorarne gli strumenti proposti, in ragione delle soluzioni tecniche e gestionali che ritiene più appropriate.

9. Il piano di monitoraggio descritto nel seguito si riferisce nello specifico ai processi e agli impianti che rientrano nell'attività IPPC 2.6.
10. Il piano di monitoraggio comprende le analisi periodiche interne già svolte dal gestore, indicate nella documentazione allegata all'istanza. La documentazione delle procedure di monitoraggio deve essere presente presso l'azienda. Il gestore deve registrare su un apposito registro le analisi interne svolte sui reflui allo scarico industriale.
11. Al fine di permettere un bilancio di massa sulle sostanze in ingresso e in uscita dall'impianto, devono essere registrati con frequenza almeno annuale i consumi idrici, i volumi scaricati, i consumi di materie prime per il trattamento preverniciatura e per la depurazione dei relativi reflui, (distinguendo tra quelle utilizzate per i trattamenti superficiali dei pezzi e quelle utilizzate nella depurazione delle acque reflue), le quantità di fanghi dalla depurazione acque e di bagni esausti smaltiti come rifiuti o inviati alla depurazione. I consumi idrici e i volumi scaricati devono essere registrati riportando anche le letture dei contatori; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione. I fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono essere caratterizzati al fine di valutare le concentrazioni medie delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo e per la depurazione dei reflui.
12. Tra i fattori da analizzare deve essere inoltre compreso il drag-out, cioè la quota parte della soluzione che viene trascinata dal bagno di trattamento alle vasche successive, in quanto tale fenomeno può avere una notevole influenza sulla riduzione dei consumi di reagenti e di acqua. Il drag-out deve essere messo in relazione con uno dei parametri di produttività che meglio rappresentano l'attività aziendale, quali il numero di telai o la superficie trattata.
13. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità risultanti dal monitoraggio devono essere gestite secondo le seguenti indicazioni:
  - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
  - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
  - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
14. La relazione sui risultati del monitoraggio, comprendente le informazioni di cui ai precedenti punti, deve essere presentata entro il **30 Aprile** di ogni anno, relativamente alle misure eseguite l'anno precedente. La prima relazione deve essere presentata entro il **30 Aprile 2010** relativamente alle misure svolte nel 2009.

#### A.4.3 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Il Gestore non ha individuato superfici scolanti come definite dal Regolamento 1/R del 2006 della Regione Piemonte. Per la gestione delle aree di stoccaggio esterne si rimanda pertanto al successivo **punto A.6**.

### A.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera provengono:

- dalle aspirazioni dalle postazioni di saldatura, già oggetto di autorizzazione in via generale;
- dalle aspirazioni dalle vasche di trattamento preverniciatura e del tunnel di sgrassaggio;
- dalle due cabine di verniciatura con solventi.

Si evidenzia che:

- l'operazione di sverniciatura dei telai di supporto viene svolto presso ditte esterne;
- l'operazione di ripresa della verniciatura, svolta manualmente con bombolette spray solo in caso di necessità a seguito del controllo sul pezzo, è stata descritta dal gestore dell'impianto come non rilevante al fine delle emissioni in quanto svolta in modo occasionale e su piccole parti della produzione.

#### QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 3: Descrizione dei punti di emissione – aspirazioni da postazioni di saldatura

Punto di emissione	Provenienza	Portata* Nm <sup>3</sup> h <sup>-1</sup>	Sistema di abbattimento
1	Saldatura TIG	1200	nessuno
2	Impianto saldatura resistenza a punti	3400	nessuno
3	Postazione di saldatura robotizzata MIG	6800	nessuno
9	n. 1 postazione saldatura robotizzata TIG	5400	nessuno
10	n. 1 postazione saldatura MIG per ripresa manuale	400	nessuno
11	n. 2 postazioni robotizzate di fresature	3300	prefiltro in poliestere - filtro a tasche – filtro a carboni attivi
12	n. 8 postazioni di saldatura a resistenza a punti	1300	prefiltro in poliestere - filtro a tasche
14	n. 8 postazioni di finitura mediante levigatura di superfici metalliche	4400	filtro a cartucce

**Tabella 4: Descrizione dei punti di emissione – trattamenti superficiali**

Punto di emissione	Provenienza	Portata* Nm <sup>3</sup> h <sup>-1</sup>	Sistema di abbattimento
4a	Linea trattamento chimico preverniciatura - vasche di pretrattamento	1200	nessuno
4b	Linea trattamento chimico preverniciatura – vasche di trattamento	3400	abbattimento ad umido in torre di riempimento
15	Tunnel di sgrassaggio	6800	nessuno

**Tabella 5: Descrizione dei punti di emissione – cabine di verniciatura**

Tipo impianto di verniciatura	Punto di emissione	Provenienza	Portata* Nm <sup>3</sup> h <sup>-1</sup>	Sistema di abbattimento
Linea 1 di verniciatura automatica con utilizzo di prodotti in polvere	5	Generatore di calore a metano a per forno di polimerizzazione	-	nessuno
	6	Forno di polimerizzazione	1194	nessuno
	7	Precamera ingresso forno di polimerizzazione	1900	nessuno
	8	Camera di uscita forno di polimerizzazione	126	nessuno
Linea verniciatura manuale con utilizzo di prodotti pronti all'uso con contenuto di solventi superiore al 10%	16	Cabina di verniciatura e forno di essiccazione	21161	filtro a tessuto + adsorbimento a carboni attivi
	17	Generatore di calore a metano a servizio dell'impianti di verniciatura	-	nessuno
Linea 2 di verniciatura automatica con utilizzo di prodotti in polvere	18	Generatore di calore a metano del forno di polimerizzazione	-	nessuno
	19	Forno di polimerizzazione	3000	nessuno
	20	Cappe forno di polimerizzazione	182	nessuno
	21	Camera di bilanciamento	11250	nessuno

\* I valori di portata sono quelli rilevati nel corso degli autocontrolli iniziali.

### **A.5.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA: PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di emissione compresi nel quadro emissioni deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Deve inoltre essere garantito l'accesso alle prese di campionamento nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
4. I valori limite di emissione fissati nelle successive **Tabella 7**, **Tabella 8** e **Tabella 9** rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in massa di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e dei sistemi di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti.
5. Si evidenzia che i limiti di emissione in flusso sono riferiti alle portate effettivamente misurate nel corso degli autocontrolli iniziali, che in molti casi differiscono da quelle che erano state previste a progetto. Il gestore deve verificare se le capacità di aspirazione effettive sono adeguate a garantire le corrette condizioni di lavoro per gli operatori e il corretto convogliamento delle emissioni prodotte dall'attività. Al momento della presentazione del primo report ambientale, entro il **30 aprile 2010**, il gestore deve confermare i valori riportati o provvedere a richiedere la revisione degli stessi.
6. Sulle linee di trattamento superficiale deve essere mantenuta in funzione l'aspirazione delle vasche secondo le modalità già adottate e descritte in istanza. Nel caso di eventuali variazioni delle caratteristiche dei bagni, dovrà essere verificata la necessità di aspirazione della vasca sulla base dei criteri indicati nella Tabella 5.3 "Solutions and activities which may require prevention of fugitive emissions" del documento BRef "Surface Treatment of Metals and Plastics" (Agosto 2006).
7. Il rilevamento delle emissioni provenienti dai camini riportati nel quadro emissioni in atmosfera di **Tabella 8** relativi alle aspirazioni dalle operazioni di trattamento superficiale, deve essere eseguito con frequenza triennale, in continuità con gli ultimi autocontrolli eseguiti, ad opera di tecnico abilitato e per tutti i parametri indicati. Il controllo deve essere eseguito nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale UNICHIM n. 158/1988), nonché quelle in merito ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000. Nella presentazione dei risultati deve essere descritta:
  - a) la metodica utilizzata qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate;
  - b) la portata del flusso gassoso e la superficie delle vasche aspirate.Si evidenzia che per le emissioni di ossidi di azoto, provenienti dalle fasi nelle quali è utilizzato acido nitrico, l'analisi deve determinare la concentrazione totale di NOx compresi i vapori di acido nitrico. Deve quindi essere determinata la somma di NO + NO<sub>2</sub> + NO<sub>3</sub>.
8. Per le emissioni provenienti dai camini delle postazioni di saldatura e dalle cabine di verniciatura non sono richiesti autocontrolli periodici.

9. I prodotti vernicianti utilizzati non devono contenere solventi organici clorurati e le sostanze di cui alla tabella A1 e alla tabella D, classe 1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06.
10. Il contenuto di solventi organici della verniciatura a polvere deve essere inferiore al 10% in massa.
11. Nel caso della verniciatura con prodotti con contenuto di solventi organici maggiore del 10% devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- le fasi di appassimento ed essiccazione devono avvenire a temperatura non superiore agli 80°C;
  - gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento con carboni attivi per il trattamento dei solventi;
  - la temperatura degli effluenti in ingresso allo stadio di adsorbimento non deve essere superiore ai 45°C; la carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m<sup>3</sup>/h (a 0°C e 0,101 MPa) di portata trattata;
  - la carica di carbone attivo deve essere sostituita o rigenerata con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi utilizzati e tenendo conto che non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 20 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato;
  - devono essere trasmessi **entro il 30 aprile** i dati relativi al monitoraggio dell'impianto di abbattimento a carboni attivi, secondo lo schema riportato in **Tabella 6**, riportando per ogni sostituzione del carico di carbone attivo effettuata durante l'anno solare precedente:
    - i. la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito;
    - ii. la quantità realmente utilizzata di ogni tipo di prodotto verniciante pronto all'uso (indicando la percentuale di solvente organico in esso contenuto) durante il periodo di esercizio di ogni carica di carbone attivo installata.

**Tabella 6: Schema per il monitoraggio dell'impianto di abbattimento solventi – verniciatura con solventi**

Carbone attivo		Prodotto verniciante pronto all'uso				Valutazioni
data sostituzione o rigenerazione	quantità di carbone attivo rigenerato	periodo considerato		tipo di prodotto	quantità utilizzata nel periodo	% solvente nel prodotto verniciante pronto all'uso
		dal	al			
						Solvente totale (quantità prodotto verniciante pronto all'uso x %solvente)

12. Nel caso della verniciatura a polvere, il consumo massimo di prodotto non deve superare il valore massimo indicato in istanza, pari a 90 kg/giorno e 22000 kg/anno per la cabina della linea 1 e a 98 kg/giorno e 20000 kg/anno per la cabina della linea 2. L'aumento dei consumi di vernici in polvere deve essere

preventivamente comunicato alla Provincia insieme a una relazione che permetta di verificare se i sistemi di abbattimento sono adeguati.

13. Al fine di monitorare gli effettivi consumi di vernice impiegati nell'operazione di ripresa della verniciatura svolta mediante bombolette spray, devono essere misurati e registrati mensilmente il peso delle bombolette acquistate e delle bombolette smaltite come rifiuto. Tale monitoraggio deve essere proseguito per un tempo sufficiente a fornire un dato di consumo affidabile e comunque non inferiore a **3 mesi**. I risultati di tale monitoraggio devono essere comunicati entro il **30 Aprile 2010**.

### Limiti di emissione

**Tabella 7: Limiti di emissione - aspirazioni da postazioni di saldatura**

Camino	Sostanza inquinante	Limiti		Frequenza autocontrollo
		in concentrazione <i>mg Nm<sup>-3</sup></i> <i>a 0°C e 0,101 MPa</i>	in flusso di massa <i>kg h<sup>-1</sup></i>	
1	polveri comprese nebbie oleose	10	12000	non sono richiesti autocontrolli periodici
2			34000	
3			68000	
9			54000	
10			4000	
11			33000	
12			13000	
14			44000	

**Tabella 8: Limiti di emissione – trattamenti superficiali**

Camino	Sostanza inquinante	Limiti		Frequenza autocontrollo
		in concentrazione <i>mg Nm<sup>-3</sup></i> <i>a 0°C e 0,101 MPa</i>	in flusso di massa	
4a	Alcalinità	5	0,015 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	triennale
	Fosfati	5	0,015 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
	Acido solforico	2	0,006 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
	Acido fluoridrico	2	0,006 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
4b	Acido solforico	2	0,006 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
	Acido fluoridrico	2	0,006 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
	NOx come NO <sub>2</sub>	100	0,300 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
	Ammoniaca	15	0,045 kg h <sup>-1</sup> m <sup>-2</sup>	
15	Acido Fluoridrico	2	13,6 kg h <sup>-1</sup>	
	NOx come NO <sub>2</sub>	100	680 kg h <sup>-1</sup>	
	Fosfati	5	34 kg h <sup>-1</sup>	

Note:

- a) La superficie di riferimento deve essere solo quella delle vasche che contengono gli inquinanti considerati
- b) Devono essere compresi anche gli ossidi di azoto in forma di azoto nitrico



**Tabella 9: Limiti di emissione – cabine di verniciatura**

Camino	Sostanza inquinante	Limiti		Frequenza autocontrollo
		in concentrazione <i>mg Nm<sup>-3</sup></i> <i>a 0°C e 0,101 MPa</i>	in flusso di massa <i>kg h<sup>-1</sup></i>	
5	Non sogg. autorizzazione ai sensi della lettera c), comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06			non sono richiesti autocontrolli periodici
6	SOT	-	0,15	
7	SOT	-	0,15	
8	SOT	-	0,15	
16 <sub>v</sub>	Fase di verniciatura			
	Polveri	3		
	COT	-	0,3	
16 <sub>e</sub>	Fase di essiccazione			
	COT	-	0,15	
17	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera c), comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.			
18	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera c), comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.			
19	SOT		0,15	
20	SOT		0,15	
21	SOT		0,15	

Si segnala che i punti di emissione delle caldaie termiche a servizio della Azienda non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della lettera c), comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 in quanto inferiori ai 3 MW di potenza.

## A.6 GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

1. Il Gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006.
2. Le modalità e le capacità di stoccaggio per le tipologie di rifiuto prodotte dalla attività sono quelle indicate nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. Deve essere sempre presente in Azienda la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.
4. I serbatoi di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere dotati dei necessari bacini di contenimento e di adeguati sistemi di sicurezza per evitare il rischio di sversamenti accidentali. Il Gestore deve comunicare il completamento degli interventi descritti nel corso della conferenza dei servizi allegando la planimetria e gli schemi descrittivi degli interventi realizzati. Devono inoltre essere installati sui serbatoi gestiti mediante sistemi di riempimento-svuotamento automatico, sistemi di allarme e/o di blocco automatico per troppo pieno. Il Gestore deve documentare la corretta realizzazione degli interventi con particolare riferimento anche a quanto descritto dalla BRef relativa alle emissioni dagli stoccaggi (*Reference document on the best available techniques on emission from storage*). I bacini di contenimenti devono avere capacità almeno eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stoccati, ed in ogni caso pari a quella del più grande dei serbatoi.
5. Le aree non attrezzate per lo stoccaggio devono essere mantenute pulite e sgombre da materiali che possano essere dilavati dalle acque meteoriche.

## A.7 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Chivasso ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 11/04/05, pubblicata sul B.U.R. n. 6 del 9/02/2006. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

## A.8 COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti in Tabella 10.

**Tabella 10: Comunicazioni agli Enti**

Evento / documento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in acqua (paragrafo <b>A.4.1. - punto 8</b> ).	- S.M.A.T.	almeno <b>30 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Comunicazione della data degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (paragrafo <b>A.5.1. - punto 7</b> ).	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	almeno <b>15 giorni di anticipo</b> rispetto alla data di campionamento
<b>Risultati degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in acqua (paragrafo <b>A.4.1. - punto 8</b> ).	- Provincia di Torino - Comune di Chivasso - A.R.P.A. - S.M.A.T.	<b>30 Aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione
<b>Risultati degli autocontrolli</b> pertinenti le emissioni in atmosfera (paragrafo <b>A.4.1. - punto 7</b> ).	- Provincia di Torino - Comune di Chivasso - A.R.P.A.	<b>30 Aprile</b> dell'anno successivo a quello di effettuazione
<b>Relazione sull'adeguamento aree di stoccaggio materie prime e rifiuti</b> (paragrafo <b>A.6 – punto 4</b> )	- Provincia di Torino	<b>31 Dicembre 2009</b>
<b>Relazione sul monitoraggio delle emissioni in acqua</b> , con descritti i parametri monitorati e riassunti, se utile in forma aggregata, i valori ottenuti durante il monitoraggio (paragrafo <b>A.4.2</b> ).	- Provincia di Torino - A.R.P.A. - S.M.A.T.	<b>30 Aprile</b> relativamente ai risultati dell'anno precedente * Prima scadenza 30 Aprile 2010.
<b>Relazione sul monitoraggio delle emissioni in aria</b> – verniciatura con solventi (paragrafo <b>A.5.1 – punto 11</b> )	- Provincia di Torino - A.R.P.A.	<b>30 Aprile</b> relativamente ai risultati dell'anno precedente * Prima scadenza 30 Aprile 2010.
<b>Relazione sul monitoraggio delle emissioni in aria</b> – verifiche relative al paragrafo <b>A.5.1 – punti 5 e 13</b>	- Provincia di Torino	<b>30 Aprile 2010</b>

Tutte le registrazioni relative al monitoraggio interno e agli autocontrolli periodici devono essere conservate e rese accessibili agli Enti di Controllo presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; inoltre dovranno essere riassunte in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e descritte all'interno di una relazione da presentarsi in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.